



## CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO AVVOCATURA  
GRUPPO SPECIALIZZAZIONE A (PUBBLICO IMPIEGO - IMPIANTI SPORTIVI -  
CULTURA - SERVIZI SOCIALI e COMMERCIO)**

**ATTO N. DEL 256**

**Torino, 16/05/2023**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Gabriella NARDELLI

Rosanna PURCHIA

Francesco TRESSO

Carlotta SALERNO

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Chiara FOGLIETTA - Paolo MAZZOLENI - Giovanna PENTENERO - Jacopo ROSATELLI

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

**OGGETTO:** COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO AVANTI IL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE INAUDITA ALTERA PARTE, DELLA COMUNICAZIONE 19 APRILE 2023 DI CESSAZIONE IMMEDIATA DI OGNI ATTIVITA' INERENTE L'ISCRIZIONE A "ESTATE RAGAZZI 2023" E SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 135/2023 AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO. LITI NN. 174/2023LV E 182/2023LV

Con atto notificato al Comune di Torino in data 28 aprile 2023, la **Club Scherma Torino A.S.D.**, in persona del suo Presidente sig. *omissis*, rappresentato e difeso come in atti, ha presentato ricorso avanti il T.A.R. Piemonte nel procedimento R.G.N. 326/2023 per chiedere l'annullamento, previa immediata sospensione cautelare, della comunicazione 19 aprile 2023 del Dipartimento Cultura, Sport, Grandi Eventi e Promozione Turistica, Divisione Sport e Tempo Libero, Servizio Gestione e

Sport con la quale il Club Scherma Torino è stato diffidato a cessare, immediatamente, ogni attività inerente le iscrizioni relative all'Estate Ragazzi anno 2023, considerata l'imminenza della sottoscrizione del contratto con la legittima aggiudicataria dell'impianto – la mandataria Scherma Italia ssd a r.l.

In data 2 maggio 2023 veniva pubblicata ordinanza presidenziale TAR n. 137/2023 di rigetto della istanza cautelare monocratica inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., "*considerato che, con ordinanza cautelare n. 1082 del 23 novembre 2022, questo TAR ha respinto la domanda cautelare proposta avverso atti connessi a quello impugnato con il ricorso in epigrafe*"; contestualmente, fissando allì 24 maggio 2023 la trattazione collegiale in Camera di Consiglio.

In data 5 maggio 2023, il Club Scherma Torino notificava ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato per la riforma del Decreto Presidenziale n. 137 del 2 maggio 2023 sopra indicato.

La predetta istanza veniva rigettata dal Presidente della Sezione V del Consiglio di Stato con Decreto n. 1785/2023 del 6 maggio, in quanto inammissibile "*Considerato che non sussistono i presupposti per la misura monocratica richiesta, segnatamente in ragione della non appellabilità del decreto monocratico di primo grado*" contestualmente, fissando allì 6 giugno 2023 la trattazione collegiale in Camera di Consiglio.

Il Servizio competente ha evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Comunale nei succitati procedimenti, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a costituirsi in giudizio per svolgere tutte le proprie ragioni e difese, in ogni stato e grado del giudizio, anche per la fase cautelare per entrambi i gradi di giudizio, resistendo anche ad eventuale proposizione di motivi aggiunti, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per conferire la rappresentanza e la difesa dell'ente, nei giudizi sopra citati, all'Avvocatura Comunale presso la quale si elegge domicilio, per il primo grado e al professionista del Foro di Roma – quest'ultimo come domiciliatario per la fase avanti il Consiglio di Stato - che verrà individuato con determinazione della Direttrice dell'Avvocatura, al fine di sostenere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. che la Città si costituisca nei procedimenti instaurati avanti al TAR Piemonte (sezione II procedimento R.G.N. 326/2023) e avanti al Consiglio di Stato (sez. V procedimento R.G. 3892/23) dal **Club Scherma Torino A.S.D.**, in persona del suo Presidente sig. *omissis* per svolgere tutte le proprie ragioni e difese in ogni stato e grado del giudizio, anche per la fase cautelare, resistendo anche ad eventuale proposizione di motivi aggiunti, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per conferire la

- rappresentanza e la difesa dell'ente, nei giudizi sopra citati, all'Avvocatura Comunale presso la quale si elegge domicilio per il primo grado e al professionista del Foro di Roma – quest'ultimo come domiciliatario per la fase avanti il Consiglio di Stato - , al fine di sostenere tutte le proprie ragioni e difese. Con separato provvedimento, si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
2. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, T.U. Enti Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO  
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Mariamichaela Li Volti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Rosa Iovinella